



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VICENZA SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>GIARRUSSO</u> | <u>SABINO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>FORTE</u> | <u>ERICO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>LORO</u> | <u>CARLO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. depositato il 02/07/2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6503ZP00765/2013 IRES-ALTRO 2008 contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VICENZA

proposto dal ricorrente:

E SPA
VIA BASSANO DEL GRAPPA VI

difeso da:

CAVALLARO VINCENZO JOSE'
VIA FORO BUONAPARTE 12 20121 MILANO MI

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

12/02/2015 ore 09:30

SENTENZA

N°

247/03/15

PRONUNCIATA IL:

12.02.15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12.03.15

Il Segretario

RGR - E Spa

FATTO E DIRITTO

Avverso avviso di accertamento n. T6503ZP00765/2013, imposta , anno 2008, notificato in data 02/01/2014 alla società E S.p.A., difensore Avv. Vincenzo Cavallaro, ricorre (**RGR**) la parte *ut supra*.

L'Ufficio motiva nell'avviso di accertamento impugnato:

Visto il Processo Verbale di Constatazione notificato in data 20/12/2011 dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Belluno - alla società E s.p.a. all'esito di una verifica fiscale sostanziale ai fini delle imposte dirette, Iva ed Irap relativa agli anni d'imposta dal 2008 al 2011 (fino alla data dell'accesso), che costituisce valido e legittimo supporto per l'emissione del presente atto, nonché parte integrante dello stesso.


Nel pvc redatto dalla GDF viene quindi proposto allo scrivente Ufficio il recupero ad imposizione dell'importo di € 214.774,43 in quanto a parere dei verbalizzanti - citando l'orientamento costante della Cassazione sent. 13181/2000, n. 1556312000 e n. 14568/2011 - il semplice approntamento dell'atto di cessione pro soluto, senza il supporto di ulteriore oggettiva documentazione attestante la non esigibilità del credito, escludendo quindi ogni qualsivoglia elemento valutativo e soggettivo, non può essere ritenuto valido ad integrare la sussistenza elementi "certi" e "precisi" richiesti dalla norma di cui all'art. 101, comma 5 del Tuir.

In data 24/2/2012 (prot. 20973) la parte ha quindi presentato osservazioni al pvc ex art. 12 c, 7 della L. 212/2000, nelle quali in sostanza, ha eccepito in primo luogo che si tratterebbe di crediti assai datati, più volte sollecitati all'incasso con azione rivelatisi infruttuose e quindi irrealizzabili e comunque che l'avvenuta cessione *pro soluto* sarebbe tale da legittimare, *ex se* la deduzione operata.

In tale sede ha inoltre prodotto ulteriore documentazione (schede contabili dei clienti ed alcune raccomandate di sollecito in realtà relative a soli n. 4 clienti).

Successivamente l'Ufficio, in ottica ampiamente favorevole alla parte ed al fine di permettere alla stessa di fornire compiutamente le assente ragioni economiche che sarebbero state alla base dell'operazione di cessione pro soluto dei crediti, ha proceduto a notificare alla stessa l'invito n. 100206/2013 (prot. 30545) ex art. 32 del d.p.r. 600173. Ne sono seguiti i contraddittori in epigrafe indicati - in data 15/5/2013 (prot. 48840), 25/7/2013 (prot. 79320), 31/10/2013 (prot. 113767), 03/12/2013 (prot. 128646) e quindi 16/11/2013 (prot. 133359) - nel corso dei quali la parte ha dimesso ulteriori documenti a supporto.

In definitiva, considerate le carenze documentali e le modalità operative sopra descritte, la cessione pro soluto di un ammontare di crediti di un certo valore ad un prezzo meramente simbolico e determinato come sopra, in assenza di prova idonea dell'esperimento prima della cessione nei confronti del

1 

debitore di un qualsiasi tentativo di esazione, nelle forme previste per considerarli irrecuperabili ed in mancanza di valide ragioni economiche a supporto della scelta imprenditoriale diverse dal mero risparmio fiscale, fa ritenere sussistenti elementi gravi, precisi e concordanti per qualificare indeducibile fiscalmente la perdita su crediti rilevata dalla società E s.p.a nel 2008. Pertanto quest'ufficio provvede a rettificare, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. 600/73, la dichiarazione Modello Unico 2008 presentata per l'anno d'imposta 2008 dalla società e ad accertare ai sensi dell'art. 39, 1 comma lett. d) e art. 41 bis del d.p.r. 600/1973 un maggior reddito imponibile ai fini Ires di € 192.262,01.

MOTIVI DEL RICORSO

Primo Motivo di Ricorso - Infondatezza ed illegittimità dell'Avviso d'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 101, comma 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986.

L'Ufficio fonda la teoria del recupero contenuta nell'avviso di accertamento impugnato operando il seguente sillogismo: *"la perdita su crediti derivante dalla cessione pro-soluto in parola non è deducibile perché non sarebbero rinvenibili nel caso di specie gli elementi "certi e precisi" richiesti dall'art. 101, comma 5 del Tuir ai fini della deducibilità in parola"*.

1.1. La distinzione tra perdite "da valutazione" e perdite "da realizzo".

L'art. 101, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, nr. 917 (il Tuir) prevede che "... le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso,se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.....Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili".

A norma dell'art. 101, comma 1, del TUIR, le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli artt. 85, comma 1, e 87 del TUIR, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni.

Il comma 4 dell'art. 101 del TUIR stabilisce inoltre che si considerano sopravvenienze passive (deducibili) il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di

2 

ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività (diverse da quelle di cui all'art. 87) iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

Sulla base delle norma sopra citate, è necessario, come sostenuto dalla dottrina, operare una distinzione tra le perdite su crediti in funzione della loro genesi.

Le perdite su erediti possono, infatti, derivare tanto da atti dispositivi a titolo oneroso o a titolo gratuito (e.g., cessione a terzi, remissione del debito, rinuncia, transazione) ovvero dalla materiale inesigibilità o irrecuperabilità del credito. Ancora, il diritto (di credito) può venire anche a mancare, in tutto o in parte, per prescrizione.

In quest'ottica occorre dunque distinguere le perdite c.d. da realizzo da quelle c.d. da inesigibilità del eredito.

Nell'ambito delle c.d. perdite "da realizzo", gli atti o eventi "realizzativi", cui s'intende far riferimento, sono tutti quegli atti o eventi da cui consegue la perdita della titolarità giuridica del diritto di credito da parte del creditore originario, quali quelli che comportano il trasferimento del credito ad un terzo soggetto. In questi casi, la perdita trova, dunque, fondamento in una causa giuridica "oggettiva", così come è oggettiva la sua misurazione, la quale deriva da una mera operazione algebrica (consistente nella quantificazione della differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto del credito ceduto e il prezzo realizzato) e non può, quindi, che essere scevra da apprezzamenti o giudizi discrezionali del creditore.

La fuoriuscita del credito dal patrimonio dell'impresa è un evento in sé concluso, che può essere qualificato come definitivo e che può essere oggetto, come lo è nel caso della cessione di crediti pro-soluto avvenuta da E Spa verso V Spa, di una prova diretta e documentale.

Nelle ipotesi di perdita "da valutazione" o da "inesigibilità", invece, la perdita del credito non è un evento o un fatto determinato, ma è per sua natura una valutazione circa l'insolvenza del debitore (ferma restando la esistenza del diritto di credito in capo al suo titolare). Fintanto che quest'ultima permane (i.e. l'esistenza del diritto di credito) non può del tutto escludersi una (anche minima) probabilità di recupero del credito e pertanto le perdite che si fondano su tale profilo di "inesigibilità" non possono che basarsi su un giudizio probabilistico.

1.1.1. (segue): gli effetti della distinzione delle perdite su crediti in funzione della loro genesi.

Conseguenza della distinzione delineata nel paragrafo che precede, è che alle perdite e. d. da realizzo non si applica l'art. 101, comma 5 del TUIR.

1.2. (segue) L'applicazione degli elementi certi e precisi con riguardo alle perdite da realizzo.

Come evidenziato, quando la perdita su crediti dipende da un atto (o un evento) che determina la definitiva fuoriuscita del credito dal patrimonio dell'impresa, come è accaduto nel caso in esame, siamo di fronte ad una "perdita su crediti da realizzo".

1.3. Perdite derivanti da cessioni di crediti

Tra gli eventi realizzativi che possono dar origine ad una perdita su crediti "da realizzo" c'è la cessione del credito vantato a fronte di un corrispettivo.

In tale contesto, recuperando le distinzioni civilistiche, la cessione del credito può avvenire pro soluto o pro solvendo.

Ai sensi dell'art. 1267 c.c., la cessione del credito è pro soluto allorquando il cedente non risponde della solvenza del debitore: egli è tenuto a garantire al cessionario solamente l'esistenza del credito e cioè del *nomen verum*, non anche del *nomen bonum*.

Nella cessione pro solvendo, invece, il cedente si obbliga a garantire sia l'esistenza del credito che l'esigibilità (solvenza) del debitore e, pertanto, egli resta liberato solo se il cessionario abbia effettivamente riscosso il credito dal debitore ceduto. Come da taluno evidenziato, quindi, l'elemento distintivo delle due ipotesi - seppur entrambe finalizzate all'attuazione della cessione del credito da un soggetto ad un altro - risiede nel fatto che la liberazione del cedente nella cessione pro soluto avviene al momento stesso del trasferimento, mentre nella cessione pro solvendo, si ha solo quando il cessionario abbia effettivamente riscosso il credito ceduto.

1.3.1. 11 caso in esame: la cessione pro soluto del credito.

L'operazione che ha determinato l'insorgenza di una perdita su crediti la cui deducibilità è stata contestata dall'Ufficio con l'Avviso di accertamento impugnato è senza dubbio una cessione pro-soluta.

Anche l'Ufficio qualifica l'operazione come una cessione pro-soluta.

E' dunque assolutamente pacifico che i crediti di cui trattasi sono definitivamente usciti dalla sfera giuridica del cedente.

Relativamente alle perdite derivanti da cessioni pro-soluta di crediti, appare importante sottolineare la presa di posizione molto chiara e netta del Comando Generale della Guardia di Finanza, che ha precisato che "in ogni modo, in caso di cessione del credito pro soluto la differenza tra credito iscritto in bilancio e prezzo conseguito rappresenta una perdita deducibile, in quanto risulta da elementi certi (la vendita) e precisi (differenza tra prezzo di vendita e valore del credito)" (Circolare n. 1/360000 del 20 ottobre 1998).

Nel caso di cessione pro soluto di crediti la perdita è dunque certa nell'an e precisa nel quantum e, pertanto, gli "elementi certi e precisi" sono ex se dimostrati.

Nel caso in esame abbiamo due controparti di mercato, la E Spa e la V SPA, la prima una impresa con ambizioni di crescita che ha fatto una valutazione di anti-economicità in ordine alla gestione del portafoglio crediti poi ceduto avuto riguardo alla prosecuzione di azioni esecutive, la seconda, un intermediario finanziario specializzato nella gestione di tali problematiche, che ricava il proprio margine operativo proprio dalla differenza tra il valore di acquisto dei crediti e quanto recuperato all'esito delle procedure di recupero.

L'operato dell'ufficio deve dunque essere censurato in quanto si basa su una applicazione falsa dell'art. 101, comma 5 del TUIR, norma questa che disciplina la deducibilità delle perdite su crediti da valutazione.

L'ufficio nell'applicare questa norma sbaglia per ben due volte:

- perché confonde le perdite su crediti da valutazione con quelle da realizzo, avendo la presunzione di applicare alle seconde la disciplina delle prime;
- perché nel caso di cessione pro soluto di crediti la perdita è certa nell'an e precisa nel quantum e, pertanto, gli "elementi certi e precisi" sono ex se dimostrati.


1.4. Le modifiche all'art. 101, comma 5 Tuir operate dalla Legge di Stabilità per il 2014.

Una analisi serena della portata dell'art. 101, comma 5, del Tuir, non può poi prescindere da una valutazione complessiva del nuovo scenario normativo determinato dall'entrata in vigore della legge 27.12.2013 n° 147, pubblicata nella G.U. 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).

La Legge di Stabilità 2014 ha, in particolare, modificato l'art. 101, comma 5 del Tuir introducendo la seguente previsione: "gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili". La norma recentemente introdotta consente di considerare ex lege deducibili perdite derivanti da operazioni di cessione pro soluto di crediti la cui deducibilità poteva essere messa in discussione, così come avvenuto nel caso in esame, da erronee e false applicazioni operate da Uffici dell'Amministrazione finanziaria nell'analisi dell'art. 101, comma 5 Tuir. La novella introdotta dalla Legge di Stabilità deve essere, per quanto riguarda le perdite derivanti da cessione pro soluto di crediti, letta come una norma di interpretazione autentica.

Si ricorda che in base ai principi contabili nazionali, in caso di cessione pro soluto di un credito, è obbligatorio procedere alla cancellazione dei crediti dal bilancio.

Secondo Motivo di ricorso - Infondatezza ed illegittimità dell'Avviso d'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986.

5 

Nell'avviso di accertamento impugnato, L'Ufficio contesta la deducibilità della perdita su crediti conseguente alla cessione pro-soluto in analisi in quanto asseritamene carente del requisito di inerenza.

La posizione dell'Ufficio è infondata in quanto si basa su una erronea e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5.

Il principio di inerenza - in base al quale, come noto, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi - è applicabile anche alle perdite su crediti e impone che le perdite siano riferibili all'attività tipica della società che intende dedurle.

In generale, il principio di inerenza esprime, infatti, una condizione di deducibilità del componente negativo nella determinazione del reddito di impresa, tant'è che secondo alcuni Autori - al di là del disposto dell'art. 109 del TUIR - il principio di inerenza è una norma "senza disposizione", immanente nel sistema tributario.

L'inerenza è una nozione pre-giuridica di natura economica che serve a qualificare come "inerente" tutto ciò che è stato sostenuto per la produzione del reddito o, secondo l'accezione più generale spinta dalle più recenti ricostruzioni, tutto ciò che appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima una utilità, anche in modo indiretto. L'inerenza, pertanto, non è legata alla realizzazione in via diretta di un risultato positivo dell'impresa, bensì all'attività dell'impresa in sé.

In subordine al Primo ed al secondo Motivo di Ricorso - Terzo Motivo di ricorso - Illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per violazione dell'art. 3 del Digs 18 dicembre 1997, nr. 472

La Legge di Stabilità 2014 ha modificato l'art. 101, comma 5 del Tuir introducendo la seguente previsione: "gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili". La nonna recentemente introdotta consente di considerare *ex lege* deducibili perdite derivanti da operazioni di cessione pro soluto di crediti la cui deducibilità poteva essere messa in discussione, così come avvenuto nell'Avviso di accertamento impugnato, da erronee e false applicazioni operate da Uffici dell'Amministrazione finanziaria dell'art. 101, comma 5 Tuir.

Conclude la ricorrente con la richiesta di accogliere il ricorso e in via subordinata di disapplicare le sanzioni irrogate. Con vittoria di spese e onorari di lite.

6 *Red*

L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio in data 18/09/2014, controdeduce alle eccezioni di controparte ed in particolare rileva:

Come si apprende dalla lettura pvc, nel conto 518500001 denominato "perdite su crediti" chiuso, al 31.12.2008, con un saldo di € 406.643,00 risulta imputato un onere di € 214.774,43, afferente la cessione pro soluto di diversi crediti commerciali alla società V s.p.a. (p. iva) con sede in Castelfranco Veneto.

L'operazione sopra descritta è stata documentata, in sede di verifica, dalla fattura n. 335 del 30/4/2008 con cui E s.p.a., a fronte della cessione pro soluto di varie ragioni di credito vantate nei confronti di diversi soggetti ammontanti a nominali € 214.774,43, ha addebitato a V s.p.a. un corrispettivo di € 200,00 (v. allegato n. 1 al pvc), alla proposta di cessione del 4/2/2008 sottoscritta da E s.p.a. di cui all'allegato n. 2 al pvc, da un elenco dei crediti ceduti, riportante il nominativo del debitore ed il valore nominale del credito, oltre alla scheda contabile denominata "crediti in sofferenza" il cui saldo di € 214.774,13, viene "girocontato" in data 4/2/2008 per "cessione V crediti in sofferenza".

Nel pvc redatto dalla GDF veniva quindi proposto all' Ufficio Controlli il recupero ad imposizione dell'importo di € 214.774,43 in quanto a parere dei verbalizzanti - citando l'orientamento costante della Cassazione sent. 13181/2000, n. 15563/2000 e n. 14568/2011 - il semplice approntamento dell'atto di cessione pro soluto, senza il supporto di ulteriore oggettiva documentazione attestante la non esigibilità del credito, escludendo quindi ogni qualsivoglia elemento valutativo e soggettivo, non può essere ritenuto valido ad integrare la sussistenza elementi "certi" e "precisi" richiesti dalla norma di cui all'art. 101, comma 5 del Tuir.

Dalle schede clienti allegate alla memoria presentata all'Ufficio e dalle fatture successivamente prodotte, emerge come per lo più si tratti di crediti sorti nel periodo tra il 2004 ed il 2006, mentre quelli più datati risalirebbero al 2001 - 2002: in nessun caso comunque ancora prescritti nel 2008, anno della cessione del credito.

Quanto all'eccezione mossa nelle memorie che la cessione pro soluto legittimerebbe di per sé la deduzione operata, si rammenta che il disposto dell'art. 101, comma 5 del Tuir, se si eccettua l'assoggettamento a procedure concorsuali del debitore, non prevede altri automatismi, di deducibilità delle perdite su crediti, per cui è necessario per il contribuente, che voglia portare in deduzione la perdita, dimostrare in base alla norma in esame gli elementi "certi e precisi" che hanno dato luogo ad una perdita e che gli hanno consigliato di propendere per una cessione pro soluto con un recupero parziale: recupero che, tuttavia, nel caso di specie ammonta al corrispettivo simbolico di € 200,00, non diversamente giustificabili se non alla luce di quanto affermato dalla stessa V s.p.a. nel suo sito web. In definitiva, considerate le carenze documentali e le modalità operative attuate dal contribuente, la cessione pro soluto di un ammontare di crediti di un certo valore ad un prezzo meramente simbolico e

7 

determinato come sopra, in assenza di prova idonea dell'esperimento prima della cessione nei confronti del debitore di un qualsiasi tentativo di esazione, nelle forme previste per considerarli irrecuperabili ed in mancanza di valide ragioni economiche a supporto della scelta imprenditoriale diverse dal mero risparmio fiscale, fa ritenere sussistenti elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere indeducibile fiscalmente la perdita su crediti rilevata dalla società E s.p.a nel 2008. D'altra parte la stessa modalità operativa pubblicizzata dalla V s.p.a. fa ritenere difficilmente plausibile un suo effettivo impegno in un futuro realizzo dei crediti ceduti e quindi la possibile emersione di un componente positivo imponibile laddove superiore al valore di iscrizione. Se ne desume che la principale ragione alla base di una tale operazione non può che essere connessa ai vantaggi fiscali in capo al cedente.

Quanto al primo punto del ricorso, viene rilevato

Come chiarito dalla ris. n. 16/E del 23/01/2009, l'art. 101, comma 5, del Tuir" subordina... la deducibilità delle perdite su crediti a rigide prescrizioni, prevedendo che le stesse rilevino fiscalmente solo se risultano (comprovate) da elementi "certi e precisi", fatta eccezione per i casi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, all'avvio delle quali le condizioni di deducibilità devono intendersi "automaticamente" riconosciute".

La presenza degli elementi certi e precisi è, pertanto, condizione imprescindibile per ammettere la deducibilità della perdita su crediti ai sensi del citato art. 101, comma 5.

In tali fattispecie, spetta al contribuente dimostrare l'esistenza dei presupposti che comprovino il realizzo della perdita; ne consegue che è a quest'ultimo che spetta la prova dell'esistenza e dell'oggettiva determinabilità della perdita.

Sul punto segnala la sentenza n. 19918 del 14/10/2005, con la quale la Corte di Cassazione ha ricordato come " in tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, il contribuente che intenda contestare il disconoscimento di una perdita su crediti da parte dell'Ufficio ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del suo preteso diritto alla deducibilità della perdita... e dunque di fornire gli elementi " certi e precisi" richiesti dalla norma per dimostrare che la perdita si era verificata effettivamente: elementi che, d'altro canto, il giudice ha il potere-dovere di valutare, quanto alla loro idoneità a rappresentare una perdita credibile, indipendentemente dalle motivazioni addotte dall'Ufficio in sede di accertamento o in sede di giudizio".

In tal senso, anche le sentenze della Suprema Corte n. 6397 del 17/05/2000 e 14568 del 20/11/2001. In particolare, nella sentenza da ultimo citata, è precisato "Il fatto costitutivo del diritto alla deducibilità della perdita riguarda sia l'an (il verificarsi della perdita dovuta alla inesigibilità del credito), e sia il quantum (l'entità della perdita).

Ribadisce l'Ufficio che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, e le indicazioni di

prassi dell'Agenzia delle Entrate, anche nel caso di cessione di crediti pro soluto, la sussistenza dei suddetti requisiti di certezza e precisione non può essere automaticamente comprovata dall'atto di alienazione in sé.

Pertanto, per quanto attiene alla richiesta di parte di ricondurre le perdite su crediti (oggetto di recupero) alla categoria delle perdite per atti di realizzo, con conseguente riconducibilità delle stesse alla categoria delle minusvalenze (stante l'assoggettamento alla disciplina recata dall'art. 101, comma 1, del Tuir), la stessa non può trovare accoglimento, in quanto non condivisa né dalla giurisprudenza né dalla prassi.

A conferma, vale la pena soffermarsi, per la similarità con il caso che qui ci occupa, sulla sent. n. 13181 del 04/10/2000 della Suprema Corte, che ha interessato il caso di una società che si era vista riprendere a tassazione delle perdite su crediti, ritenuti di difficile esigibilità, e conseguentemente ceduti a terzi a basso prezzo.

Viene disposto nella suddetta sentenza: "deve concludersi che la cessione pro soluto dei crediti ritenuti inesigibili non comporta comunque la deducibilità degli stessi, allorché non siano presenti dati di riferimento precisi, o procedure concorsuali comprovatamente in atto".

Riguardo poi all'eccezione di parte ricorrente in merito alle modifiche apportate dall' art. 1, comma 160, lett. b), della L. 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha riformulato l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 101 del Tuir stabilendo che " gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili", si precisa che, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 14/E del 04/06/2014, ai sensi del comma 161 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 " Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013(...)".

Quanto alla violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5, TUIR, viene rilevato:
Da un consolidato orientamento giurisprudenziale emerge che, anche nel caso di cessione di crediti pro-soluto, ai fini della deduzione della perdita, la dimostrazione della certezza e definitività della stessa, consegue soltanto dalla prova rigorosa della concreta ed effettiva diminuzione del valore dei singoli crediti ceduti, in termini di prospettive di adempimento da parte del debitore ceduto, non potendo considerarsi i predetti requisiti comprovati dall'atto dispositivo in sé (cfr Cass. Civ. Sez. Trib., 30 marzo 2001, n. 14568; Id., 6 aprile 2000, n. 13181; Id., 11 dicembre 2000, n. 15563; Id., 23 maggio 2002, n. 7555; Id., 10 marzo 2006 n. 5357).

Dalla lettura delle sentenze citate, si deduce che la richiamata casistica giurisprudenziale accoglie un'interpretazione "rigida e severa" dell'art. 101, quinto comma, del Tuir, a causa della natura essenzialmente elusiva dei casi dedotti in giudizio.

Quanto all'illegittimità delle sanzioni, viene rilevato:

9 *Re*

Poiché, a fronte dell'operazione di cessione del credito pro soluto, la parte non ha dimostrato con documentazione idonea, né in sede di verifica né nelle memorie, e neppure nei successivi contraddittori con l'Ufficio, tesi a valutare le ragioni economiche dell'operazione, le effettive difficoltà di incasso incontrate ante cessione (e quindi che la perdita fosse certa e precisa alla data della cessione), né le ragioni, né i calcoli di convenienza economica che, al di fuori del beneficio fiscale, tra l'altro già a priori garantito dalla V s.p.a, l'avrebbero indotta, nel 2008, alla scelta di cedere un complesso di crediti, di valore nominale ammontanti a più di € 200.000,00 al prezzo di soli € 200,00.

La sanzione discende da violazione di norma tributaria vigente all'epoca dei fatti; in particolare, con riferimento all'art. 101 del Tuir comma 5, lo stesso subordina la deducibilità della perdita alla sussistenza di elementi di certezza e precisione.

Conclude, l'Ufficio con la richiesta di respingere il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

OSSERVA LA COMMISSIONE

L'Ufficio con l'avviso di accertamento impugnato recupera alla tassazione: *"la perdita su crediti derivante dalla cessione pro-soluto in quanto non deducibile perché non sarebbero rinvenibili nel caso di specie gli elementi "certi e precisi" richiesti dall'art. 101, comma 5 del Tuir ai fini della deducibilità in parola".*

In linea di principio non potrebbe essere deducibile, in assenza di necessari requisiti di certezza, una componente negativa di reddito semplicemente stimata e non esattamente determinata nella sua effettiva entità.

Per il caso in esame, non è in contestazione che trattasi di cessione di crediti "pro soluto", intervenuta tra soggetti diversi, la quale determina il subentro in termini totali ed assoluti di un nuovo soggetto nella titolarità del diritto e che comporta per il cedente l'estinzione del credito e l'insussistenza dello stesso alla chiusura dell'esercizio.

Come indicato dalla ricorrente, è necessario, operare una distinzione tra le perdite su crediti in funzione della loro genesi.

Le perdite su crediti possono, infatti, derivare tanto da atti dispositivi a titolo oneroso o a titolo gratuito (e.g., cessione a terzi, remissione del debito, rinuncia, transazione) ovvero dalla materiale inesigibilità o irrecuperabilità del credito. Ancora, il diritto (di credito) può venire anche a mancare, in tutto o in parte, per prescrizione.

In quest'ottica occorre dunque distinguere le perdite c.d. da realizzo da quelle c.d. da inesigibilità del credito.

Nell'ambito delle c.d. perdite "da realizzo", gli atti o eventi "realizzativi", cui s'intende far

riferimento, sono tutti quegli atti o eventi da cui consegue la perdita della titolarità giuridica del diritto di credito da parte del creditore originario, quali quelli che comportano il trasferimento del credito ad un terzo soggetto. In questi casi, la perdita trova, dunque, fondamento in una causa giuridica "oggettiva", così come è oggettiva la sua misurazione, la quale deriva da una mera operazione algebrica (consistente nella quantificazione della differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto del credito ceduto e il prezzo realizzato) e non può, quindi, che essere scevra da apprezzamenti o giudizi discrezionali del creditore.

La fuoriuscita del credito dal patrimonio dell'impresa è un evento in sé concluso, che può essere qualificato come definitivo e che può essere oggetto, come lo è nel caso della cessione di crediti pro-soluto avvenuta da E Spa verso V Spa, di una prova diretta e documentale (fattura n. n. 335 del 30/04/2008 emessa da V Spa a E Spa).

Pertanto a seguito della intervenuta cessione del credito pro soluto, la differenza tra credito iscritto in bilancio e prezzo conseguito rappresenta una perdita deducibile, in quanto risulta da elementi certi (la vendita) e precisi (differenza tra prezzo di vendita e valore del credito).

Quindi nel caso di cessione pro soluto di crediti la perdita è dunque certa nell'*an* e precisa nel *quantum* e, pertanto, gli "elementi certi e precisi" sono ex se dimostrati e ne consegue che sul punto il ricorso merita di essere accolto.

Altra diversa caratteristica sanzionata riguarda la disposizione dell'art. 37-bis del DPR n. 600/1973 che indica le caratteristiche dei comportamenti "atti diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario" ed il controllo sul rispetto dell'art. 101, comma 5, del TUIR, valutazione esclusivamente tecnico-contabile, si estende agli aspetti motivazionale nel caso di ipotizzata elusione per individuare la connotazione "subdola" a questa necessariamente sottesa. Comportamento elusivo che richiede un *quid pluris* il cui accertamento, regolato da apposita procedura, comporta l'individuazione di ulteriori specifici presupposti.

Disposizione dell'art. 37-bis del DPR n. 600/1973 però che l'Ufficio con l'atto di accertamento impugnato non ha posto in essere.

Il giudizio che precede rende superflua la trattazione degli altri rilievi posti in discussione.


Per la particolarità della materia trattata, sussistono giustificati motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Vicenza, 12 febbraio 2015

Il Relatore



Il Presidente

